CAMERA DEI DEPUTATI N. 3220

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CALABRÒ

Presentata il 1° giugno 1966

Riforma dell'ordinamento della R.A.I.-TV.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fin dalle passate legislature abbiamo sollevato in Parlamento il problema della necessaria riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana sia con ripetuti interventi sia con una nostra proposta di legge.

Ai fini di consentire al Parlamento di meglio approfondire il problema, nella corrente legislatura, il 13 maggio 1964 presentammo una proposta di « Inchiesta parlamentare sulla R.A.I.-TV. di cui – giacché a tuttoggi non ci è stato consentito di illustrarla in Aula per la sua consueta « presa in considerazione » – ci permettiamo riportare qui la impostazione data dalla nostra parte allo scottante problema.

IMPORTANZA DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA R.A.I.-TV. E LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Onorevoli colleghi, la Corte costituzionale con sentenza 6, 13 luglio 1960, n. 59 affermò la legittimità del Monopolio statale per la diffusione del pensiero a mezzo radio e televisione, ma richiese contemporaneamente al legislatore, sul quale « incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e di obiettività, la possibilità potenziale di godere del servizio... » richiese espressamente – dicevamo – la emanazione di opportune norme legislative, avvertendo « l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale... ».

A tutt'oggi, a riscontro, si evidenzia l'inerzia del legislatore, che non ha accolto il richiamo della Corte costituzionale circa la esigenza della emanazione delle nuove norme e che non ha saputo assumersi l'obbligo di garantire l'imparzialità, l'obiettività e la possibilità potenziale di godimento dei servizi dati in concessione alla Radio-TV.

Vero è che in questi anni da tutti i settori del Parlamento si sono levate critiche all'indirizzo della R.A.I.-TV. e si sono offerti suggerimenti al fine di modificare i rapporti tra Stato e R.A.I.-TV., così come è altrettanto vero che in questi anni proposte di legge d'iniziativa parlamentare sono state presentate da ogni settore politico; vero è che nei dibattiti sugli stati di previsione degli esercizi finanziari del Ministero delle poste e telecomunicazioni questo problema ha sempre destato l'interesse dei parlamentari, ma è soprattutto vero che fino ad oggi nessuna legge è stata in merito varata, e ciò ha contribuito non poco ad aumentare la confusione dei rapporti tra R.A.I.-TV. e Stato, tra R.A.I.-TV. e utenti, mentre il disagio si appalesa sempre maggiore e con insistenza sempre maggiore viene denunziato ogni giorno dal Parlamento, dalla stampa, dai circoli politici, dall'intera opinione pubblica nazionale, disagio dovuto a disinvolto comportamento della R.A.I.-TV. che, per avere ricevuto un servizio pubblico in concessione dallo Stato, ha il dovere di rendere conto della propria attività, di vivere in una casa di vetro, di parlare con la bocca della verità, di amministrare sotto controllo i quattrini degli utenti (in quanto la R.A.I.-TV. amministra nella sua più gran parte soldi del

contribuente italiano). Il costume della R.A.I.-TV. invece sta agli antipodi di tale concezione e la confusione dell'ordinamento vigente permette alla R.A.I.-TV., che in teoria dovrebbe esser sottoposto a numerosi controlli parlamentari, governativi, amministrativi, ecc. ... (basti pensare ai numerosi Ministeri che hanno competenza sulla vita della R.A.I.-TV.) di sfuggire ad ogni controllo di natura pubblicistica e di natura privatistica.

In virtù di tale stato di cose i dirigenti della R.A.I.-TV. – che hanno la ponderosa responsabilità di informare e di formare l'opinione pubblica nazionale, di influenzare e di modificare gli usi e costumi nazionali – non vengono scelti nemmeno con le consuete garanzie con cui è scelta la burocrazia addetta ad espletare altri servizi dello Stato di gran lunga meno delicati e difficili, e godono di favoritismi del tutto particolari, comportandosi nella loro casta chiusa – avulsa dalla realtà nazionale – come monarchi assoluti cui sia lecito ignorare e vilipendere Stati e Paesi amici e nemici, enti e circoli, partiti politici e sindacati, irrispettosi financo del Parlamento nonché dei Ministri in carica, se essi non godano delle grazie dei monarchi della R.A.I.-TV.

In virtù di tale stato di cose è insorta nei dirigenti dell'Ente la convinzione di presentare relazioni schematiche dei bilanci della R.A.I.-TV., quasi si trattasse di bilanci di società privata, laddove l'Ente svolge invece un servizio pubblico ed il capitale da essa gestito appartiene per la quasi totalità allo Stato: difficile pertanto appare il controllo delle spese effettuate dalla R.A.I.-TV., che per il 1965 superano i costi come ancora più difficile appare controllare i bilanci della S.I. P.R.A., i cui rapporti con la R.A.I.-TV. sono noti.

In virtù di tale stato di cose difficile appare spiegarsi la coesistenza del canone di abbonamento con le dilaganti trasmissioni pubblicitarie. In virtù di tale stato di cose molti altri ibridismi sono consentiti all'Ente Radiofonico di Stato. Di fronte a tale situazione abnorme, apparendoci la soluzione del problema sempre più necessaria e urgente, dato il diuturno sviluppo della diffusione dei servizi radiotelevisivi, con la presente proposta sollecitiamo detto fine indicando la nostra tesi. È da considerare inoltre che lo stesso Governo – riconoscendo la necessità da noi denunziata – ha riferito che è allo studio degli organi competenti una riforma dell'azienda.

Tutti, quindi, si sono ormai resi conto che molte cose non funzionano nella vita della R.A.I.-TV., ciò soprattutto perché, secondo noi, le norme del decreto legislativo del 3 aprile 1947, n. 428, sulla vigilanza e controllo sulle radio-diffusioni, nonché le norme della legge del 23 agosto 1949, n. 681, sulle disposizioni concernenti la Commissione di vigilanza sulla radio-diffusione, sono ormai inadatte, perché gli strumenti di controllo da esse disposte sono oggi inconsistenti.

Noi riteniamo che non basti una riforma interna dell'organizzazione dell'azienda. Troppo gravi, onorevoli Colleghi, sono i problemi sollevati dalla insensibilità dell'azienda. È inutile rilevare ancora l'importanza che questo servizio assume nella determinazione del costume nazionale: (è del pari inutile illustrare lo stimolo alla « videomania » suscitato in gran parte degli spettatori televisivi; ed è altrettanto inutile che si stia qui a sottolineare ancora la spinta data dall'Ente alla smania del « successo », del « successo immediato » da raggiungere al più presto, a costo di qualunque umiliazione). Ma oltre alla capacità di determinazione del costume nazionale, si deve ricordare le capacità che ha questo servizio pubblico di « determinare anche l'orientamento politico ». Ecco perché affermiamo, colleghi, che il centro di gravitazione dell'ordine dell'equilibrio nella vita nazionale è nelle mani della R.A.I.-TV., che gestisce per conto dello Stato il servizio di informazione e di diffusione del pensiero.

Questo peso ingente della R.A.I.-TV. andrà sempre aumentando con la realizzazione e la diffusione della televisione a colori e con l'applicazione di tutte quelle innovazioni tecniche che perfezioneranno sempre più le trasmissioni televisive.

La voce dell'azienda di Stato penetra dentro le famiglie, impersonale, aggressiva, suadente, riuscendo a trasformare anche la coscienza individuale oltre alle abitudini familiari. La influenza della TV. si manifesta, del resto nella semplice constatazione che essa è entrata nelle abitudini, nella stessa vita dell'uomo medio italiano. A volte non ha tanta importanza per lo spettatore medio la modestia o la bontà dei programmi che la TV. offre, quanto la immediatezza stessa del programma che sprofonda in se stesso lo spettatore. Nessuna distensione forse è così forte per l'uomo medio italiano, quanto quella offertagli dalla televisione, che gli permette di abbandonarsi nel tiepido torpore casalingo per assorbire quanto propinatogli dal piccolo schermo e che gli concede l'illusione della identificazione di se stesso con gli eroi del video. La televisione riesce a portare in casa contemporaneamente uno spettacolo che è suono, movimento, im-

magine, intimità; ecco perché facilita la partecipazione del pubblico allo spettacolo.

I dirigenti dell'ente televisivo di Stato possono con itinerari prestabiliti trascinare dove vogliono l'opinione pubblica italiana grazie alla comunicativa del piccolo schermo.

Per tutti i motivi su esposti è indispensabile che il Parlamento italiano ponga l'importante servizio nelle mani dello Stato.

Onorevoli colleghi, noi quest'anno in Italia abbiamo dati statistici di per sé molto eloquenti: gli abbonamenti ordinari e speciali al 31 dicembre 1964 alle radiodiffusioni sono la bellezza di 10.101.999, mentre gli abbonati ordinari e speciali alla stessa data alla televisione sono 5.215.503. Sono cifre che denunziano, meglio di ogni parola, l'ampiezza della influenza della R.A.I.-TV. sulla formazione dei convincimenti della nazione.

Financo il consumo dello spettacolo ha degli aspetti nuovi, delle caratteristiche nuove: infatti il grande pubblico degli spettatori spende oggi di gran lunga di meno per le forme di spettacolo classiche, teatro, lirica, concertistica, prosa, cinema, mentre spende molto di più per questa nuova fonte di spettacolo casalingo offerto dalla TV. E mi permetto di ricordare che la fase di assestamento non è ancora finita e che nuove parabole discendenti della curva di consumo per gli altri spettacoli ci sarà da attendersi, mentre salirà la curva del consumo dello spettacolo casalingo. Lo spettacolo nelle sue forme classiche si sforza di seguire i gusti e gli orientamenti nuovi determinati dalla tecnica televisiva e cerca le grandi masse nei teatri all'aperto: ecco perché sostengo anche che se non si provvede ad un coordinamento dell'attività del settore spettacolo della R.A.I.-TV. con gli enti che curano le altre forme di spettacolo, il Ministro dello Spettacolo resterà in Italia... senza spettacolo, in quanto la massa degli spettatori sarà sottratta al mercato degli spettacoli curati dal suo Ministero. Per il grosso pubblico oggi i divi infatti non li forma più la lirica o il teatro di prosa (il cinema si difende); oggi i divi sono sfornati dalla televisione, i miti oggi inseguiti dalla gioventù italiana sono quelli indicati dalla televisione, che li eleva trionfanti additandoli come illustri (... purtroppo fatui) esempi a tutti i nostri figli, stimolando in ogni ragazzo fin della plaga più remota della penisola l'ambizione di poter un giorno, sia pure per pochi secondi, offrire la espressione del proprio volto innanzi alle macchine televisive.

È la televisione che determina costumi e abitudini; è la televisione che ha fatto prosperare in Italia l'africanismo canoro; è la televisione che ha fatto insorgere un clima di odio e di disagio tra italiani e italiani; è la televisione che insegna a speculare sui morti; è la televisione che esalta i nostri nemici; è la televisione che isola l'Italia dall'Europa; è la televisione che fa abbandonare le campagne ai nostri contadini; è la televisione che influenza tutti i problemi della vita sociale italiana; è alla televisione che purtroppo è affidata la grande responsabilità dei movimenti di pensiero e di opinione che si verificano nel nostro paese.

Questa importanza è stata riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 1960 in cui è, tra l'altro, esplicitamente affermato: « Da quanto precede è implicito che allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe l'obbligo di assicurare in condizione di imparzialità e di obbiettività la possibilità potenziale di godere a chi sia interessato ad avvalersene... onde la esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità ». Un richiamo è inserito nella sentenza anche per la dignità dei programmi.

Onorevoli colleghi, facciamo riferimento proprio a questa necessità richiamata nella sentenza 6 luglio 1960, n. 59, della Corte costituzionale, in cui si giustifica la vocazione in esclusiva dei servizi allo Stato purché questo sia « in grado di esercitarli in più favorevóli condizioni di obiettività, di imparzialità, di completezza », ed in cui sono invocate leggi destinate a disciplinare le possibilità potenziali del mezzo televisivo e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità: Il servizio allo Stato dunque ? E allora lo Stato lo gestisca direttamente.

Come è regolato in Italia il regime di monopolio oggi ?

L'ORDINAMENTO VIGENTE PER I SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE E TV.

Nel sistema italiano vige il regime di monopolio ancorato già al decreto-legge del 23 ottobre 1925, n. 1917, il quale prevedeva la concessione dell'esercizio delle radiodiffusioni ad imprese private sotto il controllo dello Stato. Ecco il primo passo verso il regime di concessione. Successivamente, col regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, si arrivò al monopolio e si concesse il servizio all'Ente italiano audizioni radiofoniche (« E.I. A.R. », la cui denominazione con decreto-legge 26 ottobre 1944, n. 542, venne cambiata in

R.A.I. - Radio Audizioni Italiane e quindi Radio Audizioni Italia).

La concessione prevista col regio decreto del 1927 aveva la durata di 25 anni e fu rinnovata prima della scadenza con la convenzione 26 gennaio 1956, n. 180, approvata con decreto presidenziale 26 gennaio 1956, per la durata di venti anni. Venne così dato alla R.A.I., oltre alla radiodiffusione, il monopolio della televisione, di cui nella convenzione precedentemente (approvata col regio decreto 29 dicembre 1947, n. 1526) non si parlava.

La concessione è fatta in applicazione dell'articolo 168 del codice postale del 1936, che prevede il regime della concessione ad una società a struttura privatistica, ma di proprietà statale.

Vanno ricordati qui, a nostro avviso, anche altri provvedimenti legislativi che servono a determinare la situazione attuale. Essi sono:

1) la legge 5 aprile 1922 per cui l'I.R.I. acquista il pacchetto di azioni dell'E.I.A.R.;

2) la legge del 4 giugno 1928 e il decreto ministeriale del 20 agosto 1928, che stipulano la convenzione fra l'Ente e lo Stato con provvedimento a favore dell'Ente;

3) il regio decreto del 14 dicembre 1924, n. 2129, che dà la concessione in esclusiva delle radiodiffusioni circolari e che fissa l'obbligo del canone.

I rapporti tra lo Stato e la R.A.I.-TV. sostanzialmente però oggi sono regolati: dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante Norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari, dalla legge 23 agosto 1949, n. 681, che istituisce la Commissione parlamentare di vigilanza; dalla convenzione del 15 dicembre 1952 che regolamenta i rapporti tra lo Stato e la R.A.I.-TV, per la durata di vent'anni.

I CONTROLLI DELLO STATO.

Stabilita l'importanza del servizio che la R.A.I.-TV. è chiamata ad assolvere; stabilito l'interesse pubblico di tale servizio e la natura pubblicistica del servizio, che sotto il profilo giuridico è chiaramente contrassegnata sia dall'elemento obiettivo della destinazione e dalla funzione del servizio sia dall'elemento subiettivo dell'assunzione del servizio da un pubblico potere (ed è proprio la funzione politica e il carattere squisitamente sociale che determinano l'interesse pubblico); tutto questo stabilito, vogliamo oggi vedere se i controlli di cui lo Stato dispone sono validi, funzionali, oppure no? Vogliamo diversamente adeguare questi strumenti di controllo dello Stato e renderli efficienti ed efficaci?

Secondo le disposizioni oggi vigenti i controlli sono i seguenti:

1) controlli tecnici sugli impianti e servizi tecnici;

2) controlli amministrativi finanziari;

3) controlli governativi sulla corrispondenza dei programmi alle finalità sociali e sulla condotta della R.A.I.-TV.;

4) controlli politici della Commissione interparlamentare.

Non ci intratterremo sui controlli di natura tecnica e amministrativa di cui ai numeri 1) e 2), perché strutturalmente validi.

Ma particolarmente ci pare interessante soffermarci sui controlli amministrativi e politici di cui ai numeri 3) e 4).

Il controllo di cui al numero 3) è determinato dal decreto legislativo del 3 aprile 1947, n. 428, che contiene le « norme in materia di vigilanza e di controllo sulle radiodiffusioni circolari ». Esso istituisce un « comitato tecnico » di cui il presidente viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e delle poste e delle telecomunicazioni; il comitato è composto di 18 membri di nomina biennale, tutti riconfermabili, e rappresentanti della amministrazione e della organizzazione degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e degli utenti (articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428). Tale Comitato determina le direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc., dei programmi di radiodiffusione circolari e la vigilanza sulla loro attuazione.

Il programma di massima viene predisposto, con i relativi orari, trimestralmente dalla R.A.I.-TV., con riguardo alle esigenze generali e locali, e deve essere approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su parere del comitato, comitato che controlla anche la propaganda svolta dalla R.A.I.-TV. per lo sviluppo delle radio diffusioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve sentire il parere del comitato, ma tale parere – obbligatorio, ripeto – non è vincolante nella predisposizione del piano trimestrale dei programmi.

Il compito del Ministro a noi pare però che sia limitato ad accertare la corrispondenza dei programmi alle direttive fissate dal comitato ed alle esigenze generali e locali; ma è il comitato a determinare queste direttive di massima culturali, artistiche ed edu-

cative entro le quali la R.A.I.-TV. deve disporre programmi ed orari: pertanto il controllo del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del 3 aprile 1947, n. 428, e dell'articolo 18 della convenzione, si riduce ad un controllo formale più che sostanziale, in quanto chi decide nel merito è il comitato e pertanto è escluso ogni sindacato di merito da parte del Ministro.

L'articolo 8 del decreto legislativo del 3 aprile 1947, n. 408, dispone infatti che il Ministro decide, sentito il comitato sulla richiesta di approvazione dei programmi trimestrali; più precisamente, poi, l'articolo 8 della convenzione prevede che il piano dei programmi trimestrali deve essere approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Pertanto il Ministro ha un potere di sindacato nel valutare la corrispondenza dei programmi alle esigenze generali e locali, fissate insieme con le indicazioni di massima dei programmi del comitato di cui al citato articolo 8. Naturalmente l'Ente concessionario, nel caso di rifiuto da parte del Ministro all'approvazione del piano trimestrale, ha diritto, ai sensi dell'articolo 30 della convenzione di appellarsi al collegio arbitrale che giudica secondo diritto, in quanto si tratta di un atto amministrativo emesso nell'esercizio dal potere di controllo previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428; atto amministrativo che potrebbe essere impugnato davanti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'articolo 113 della Costituzione. Nel caso specifico il giudizio di appello viene demandato al collegio arbitrale istituito dall'articolo 30 della convenzione e composto da 5 membri (due delle amministrazioni delle poste e del tesoro, due della società concessionaria, a uno scelto di intesa fra le parti o, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 30 della convenzione approvata con decreto presidenziale del 26 gennaio 1952, n. 180).

Un altro controllo governativo è rappresentato dalla possibilità per il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sentito il parere del comitato di cui all'articolo 8 e della Commissione parlamentare di vigilanza (a seconda della natura dell'inadempienza addebitata all'Ente) di revoca della concessione prevista all'articolo 17 del citato decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428. Tale articolo prevede, a carico dell'Ente, una penale o addirittura la revoca della concessione: la penale è prevista a carico dell'Ente, nei casi di inadempienza agli obblighi assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi o dai regolamenti vigenti. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministro delle poste.

La revoca della concessione è prevista quando l'Ente concessionario sia recidivo in gravi inadempienze. La delibera è adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Comitato o della Commissione parlamentare di vigilanza, come abbiamo detto, secondo che le inadempienze riguardino l'aspetto culturale o l'aspetto politico delle trasmissioni.

Naturalmente anche in questo caso l'Ente ha la possibilità di impugnare i provvedimenti, ai sensi dell'articolo 30 della convenzione, avanti al collegio arbitrale che giudica secondo diritto e la cui decisione si estende alla legittimità e al merito degli atti impugnati e può disporre l'annullamento con propri giudicati a cui devono attenersi gli organi che hanno emesso i provvedimenti.

Da ricordare che la penale varia da un minimo di 200 mila ad un massimo di 500 mila lire.

Altro controllo governativo è quello previsto dall'articolo 20, secondo comma, della convenzione, che prevede la sospensione o la limitazione dell'esercizio ed eventualmente l'assunzione dell'esercizio stesso da parte del Governo con provvedimento del Presidente della Repubblica inteso il Consiglio dei Ministri.

Un ulteriore controllo governativo è previsto dall'articolo 20, primo comma, della convenzione che prevede la modifica per gravi motivi di ordine pubblico del piano di massima dei programmi e degli orari. Il provvedimento è adottato dal Ministro dell'interno d'intesa col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e prevede la sospensione o la limitazione del servizio con l'impossessamento degli impianti e deve essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica inteso il Consiglio dei Ministri per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico, o per necessità pubblica (commi primo e secondo della convenzione approvata con decreto presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180). Siamo in presenza di atti richiesti a tutela dei supremi interessi dello Stato; pertanto di atti emanati del Governo nell'esercizio del potere politico, cioè di veri e propri atti politici, come tali non soggetti al ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato. Resta

esclusa pertanto ogni impugnativa da parte dell'Ente sia dinnanzi alla giurisdizione amministrativa sia dinanzi al collegio arbitrale.

Altro controllo è disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, che dispone come l'ente possa preventivamente interpellare la Presidenza del Consiglio dei ministri, e in tal caso deve osservarne le istruzioni, prima di trasmettere « informazioni di carattere politico-militare o notizie attuali di carattere finanziario o economico, capaci di pregiudicare rapporti internazionali, il credito dello Stato o interessi di carattere generale ». Tale norma non è stata riprodotta nella convenzione.

Oltre i citati controlli governativi abbiamo poi quelli previsti nel n. 4) della nostra elencazione e sono controlli parlamentari di natura prettamente politica, che dovrebbero assicurare l'indipendenza dell'Ente dalle ingerenze dell'esecutivo o della parte politica di cui il Governo è espressione.

La Commissione che li esercita è composta di 30 parlamentari designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere fra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Ad affidare la vigilanza della indipendenza radiodiffusioni alla Commissione parlamentare è proprio il decreto legislativo del 3 aprile 1947, n. 428, modificato con la legge 23 agosto 1949, n. 681. Questa vigilanza tende sia a contenere l'ingerenza governativa, sia a controllare l'uso che l'Ente fa del mezzo di diffusione e garantisce l'obiettività informativa con l'assicurazione che le trasmissioni non siano soltanto conformistiche e che non venga deformata la realtà dei fatti, riferendo notizie o interpretazioni tendenziose.

La Commissione è istituita dall'articolo 11 del citato decreto e ha poteri di controllo politico.

Vi sarebbe da domandarsi se sia lecito al Parlamento e alla Commissione di intervenire con un controllo sulle rubriche varie, scenette, interviste, ecc. Noi riteniamo che non possa limitarsi l'intervento della Commissione di vigilanza in quanto l'informazione non è data solo dai comunicati, ma può essere incanalata nelle più svariate forme di trasmissione. Pertanto la Commissione anche in tali casi ha il potere di intervento. Secondo noi, si tratta di un controllo su tutto l'indirizzo dell'attività televisiva e naturalmente, pertanto, è esteso, a tutti i programmi televisivi. La Commissione ai sensi dell'articolo 7 delle norme sul suo funzionamento, emanate giusta la delega dei Presidenti delle Camere contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, riceve tutti i programmi e i testi delle trasmissioni e trasmette le proprie delibere al Presidente del Consiglio dei ministri che deve impartire al presidente dell'Ente le disposizioni per curarne la osservanza e deve informare il ministro delle poste a mente del disposto dell'articolo 13 citato. Le delibere della Commissione pertanto sono vincolanti per il Governo.

Questi sono i controlli previsti dalla vigente legislazione, per noi inefficaci, e che ci auguriamo vengano presto modificati.

Criteri della riforma.

Volendo riepilogare: noi abbiamo in Italia una situazione di monopolio (che legittima la sua origine da una concezione di Stato diversa dall'attuale) con una serie di controlli di natura « pubblicistica » posti dallo Stato per difesa del proprio interesse.

A che cosa ha dato luogo tale situazione?

All'insorgere di notevoli perplessità che hanno sollecitato l'intervento delle più alte giurisdizioni dello Stato: dalla Corte di cassazione a Sezioni unite al Consiglio di Stato ed alla Corte costituzionale. La Corte di cassazione a Sezioni unite con sentenza del 17 maggio 1958, n. 1603, senza affrontare il problema della illegittimità costituzionale o meno, stabilì che il giudice competente a pronunziarsi sul quesito posto dalla Società « Tempo-TV » fosse il giudice amministrativo. La IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato come ordinanza 25 giugno 1959 sospese il giudizio e deferì la cognizione alla Corte Costituzionale, ritenendo che il monopolio dello Stato potesse ledere il fine tutelato dall'articolo 21 della Costituzione; dubbi insorgevano anche sulla compatibilità del monopolio dello Stato con le norme costituzionali degli articoli 31, 41 e 43.

La Corte costituzionale con sentenza 6, 13 luglio 1960, n. 59, rilevò che, considerata la limitatezza dei canali utilizzabili la televisione si caratterizzava per un'attività destinata – in regime diverso dal monopolio – quanto meno all'oligopolio, ed appariva pienamente lecito che il potere legislativo ravvisando nella diffusione radio-televisiva di caratteri di « interesse generale » richiesti dall'articolo 43 della Costituzione, ne avesse consentito il monopolio in quanto lo Stato « istituzionalmente, era in grado di esercitare (i servizi radio-televisivi) in più favorevoli condizioni di obiettività, di imparzialità, di com-

pletezza e di continuità in tutto il territorio nazionale... ».

Allo Stato monopolista però « incombe l'obbligo di assicurare » le condizioni di imparzialità e di obiettività, richieste dalla Costituzione sulla possibilità potenziale di godere del servizio a chiunque fosse interessato e di avvalersene per la diffusione del pensiero. « Donde l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle istanze di ammissione alla utilizzazione del servizio, non contrastanti con le esigenze tecniche e con altri interessi degni di tutela (varietà e dignità dei programmi, ecc.). La indicazione pertanto è molto chiara: Gestione diretta dello Stato, che sola può offrire le garanzie suddette.

L'inerzia del legislatore, il quale – come abbiamo detto in apertura – non si è minimamente conformato al richiamo della Corte costituzionale e non ha provveduto a tutt'oggi ad emanare le leggi richieste dalla Corte costituzionale ha notevolmente fatto aumentare la confusione per cui si impone l'obbligo, onorevoli colleghi, che al più presto venga provveduto.

Ecco il fine, onorevoli colleghi, che la presente proposta vuole assolvere.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

SERVIZIO RADIOTELEVISIVO

ART. 1.

Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di una Amministrazione autonoma, il servizio Radiotelevisivo.

ART. 2.

Il servizio deve essere esercitato in condizioni di correttezza, di obiettività, di imparzialità, di completezza, di dignità e deve essere strumento di educazione nazionale, di elevazione culturale e di sano svago.

Il servizio per la sua funzione sociale, è gratuito e viene corrisposto senza canone di abbonamento alcuno.

ART. 3.

L'Amministrazione autonoma del servizio Radiotelevisivo, sotto la direzione e la responsabilità del Ministro delle partecipazioni statali, ha la diretta gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'Esercizio Radiotelevisivo e, nello svolgimento di queste sue funzioni, impegna il bilancio dell'Azienda. Il Ministro delle partecipazioni statali e, per la parte che lo riguarda il Ministro del tesoro, si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione.

CAPO II.

STRUTTURA DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 4.

All'Amministrazione del servizio Radiotetevisivo dello Stato sono preposti un Consiglio d'amministrazione ed un Direttore generale.

I Consiglieri d'amministrazione e il Direttore generale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentito il Consiglio dei ministri.

L'Ufficio di direttore generale è incompatibile con qualunque carica parlamentare od elettiva.

Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con quello del Tesoro, sentito il Consi-

glio dei ministri sono stabiliti lo stipendio e le indennità del Direttore generale e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai Consiglieri di amministrazione, ed, eventualmente ai Vice-direttori generali e Direttori aggiunti.

Il Direttore generale e i Consiglieri di amministrazione non possono essere rimossi che con decreto Presidenziale motivato, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, udito il Consiglio dei ministri.

ART. 5.

Il Consiglio d'amministrazione del servizio Radiotelevisivo dello Stato è composto dal Direttore, che lo presiede, e da otto Consiglieri scelti tra i Funzionari superiori, due del Ministero delle partecipazioni statali, due del Ministero del turismo e dello spettacolo, due del Ministero delle poste e telecomunicazioni, uno del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero dell'interno.

Per la validità delle Sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, e per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa i criteri amministrativi per la gestione dell'Azienda;

b) approva le norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;

c) delibera sul progetto di Bilancio preventivo e sul Conto consuntivo;

d) stipula tutti i contratti utili per il raggiungimento delle finalità del servizio;

e) determina i prezzi delle prestazioni del servizio Radiotelevisivo per la « pubblicità » ed altro;

f) approva il regolamento interno dei servizi e del personale;

g) delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio; i collocamenti in disponibilità od in aspettativa e l'esonero definitivo, nonché la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del personale stabile;

h) delibera sui ricorsi del personale;

i) delibera su tutti gli altri affari che il Presidente stima opportuno di sottoporre al Consiglio e su qualunque altra proposta di iniziativa del Direttore generale o dei Consiglieri;

l) delibera, o dà parere, a richiesta del Ministro delle partecipazioni statali, su ogni altro argomento che interessi il buon anda-

mento dell'amministrazione e del servizio Radiotelevisivo. Le deliberazioni rese in ogni Seduta del Consiglio d'amministrazione debbono essere trasmesse in copia al Ministro delle partecipazioni statali non più tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'articolo 10. Il Consiglio di amministrazione comunica col Ministro per mezzo del Direttore generale.

ART. 7.

La Direzione generale ha sede in Roma. Taluni servizi ed uffici dipendenti possono risiedere in altre città.

ART. 8.

Il Direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al Ministro delle partecipazioni statali una relazione annuale, da allegarsi al bilancio di previsione, su tutto l'andamento dell'Azienda.

ART. 9.

Spetta al Direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) rappresentare l'Amministrazione del servizio Radiotelevisivo di Stato a tutti gli effetti giuridici verso i terzi;

d) ordinare ed autorizzare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'Azienda e non richieda l'intervento nè del Consiglio d'amministrazione nè del Ministro delle partecipazioni statali.

Il Direttore generale informa, il Ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti più importanti.

Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del Ministro, potranno essere dal Direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ed altri funzionari dipendenti.

Il Direttore generale potrà, con parere favorevole del Consiglio, proporre al Ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi col titolo di direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del Direttore generale in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 10.

Il Ministro delle partecipazioni statali può, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimità di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi o ai regolamenti.

Per gravi motivi il Ministro delle Partecipazioni statali può, inoltre, sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, negare l'esecutorietà alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o ai provvedimenti della Direzione generale.

Il Ministro prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glielo impedisca, e in ogni caso prima della deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve sentire le osservazioni dell'Amministrazione. Il decreto del Ministro dovrà essere, senza ritardo, comunicato all'Amministrazione.

ART. 11.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti i Consiglieri di amministrazione e il Direttore generale, sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato, o ai terzi, verso i quali lo Stato debba rispondere, per il fatto di violazioni di leggi o di decreti, o di negligenza grave, o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni.

Sono esenti da responsabilità quei componenti del Consiglio di amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.

Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

CAPO III.

PERSONALE

ART. 12.

Le assunzioni, le nomine, gli stipendi o paghe, gli avanzamenti, la disciplina, l'esonero, le condizioni, di servizio in genere e le competenze accessorie del personale della Radiotelevisione, sono regolati in base a norme approvate con decreto Presidenziale, udito il Consiglio dei ministri.

Entro un anno dalla decorrenza della presente legge saranno fissate per decreto Presidenziale, udito il Consiglio dei Ministri, le piante organiche del personale, dei primi 6 gradi delle tabelle graduatorie esistenti con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica.

Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garanzie.

I decreti Presidenziali di cui al secondo e al terzo comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministro delle partecipazioni statali.

Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale, distinto per gradi e qualifiche a dimostrazione della spesa corrispondente.

ART. 13.

Sono soggette all'approvazione del Ministro le deliberazioni motivate dal Consiglio di amministrazione relative alle nomine, agli avanzamenti, ai collocamenti in disponibilità, all'esonero ed alla destinazione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle esistenti.

Pei provvedimenti relativi al Capo servizio della Ragioneria, il Ministro delle partecipazioni statali procederà di concerto con quello del tesoro.

CAPO IV.

COMITATO PER LE DIRETTIVE DEI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI

ART. 14.

È istituito un Comitato per le Direttive dei programmi Radiotelevisivi.

Esso è composto di trenta membri, di cui dieci segnalati dalle Associazioni più rappresentative degli utenti e venti scelti tra personalità dell'arte, della cultura dell'istruzione della politica e del turismo, eletti paritetica-mente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e durano in carica tre anni.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, un vice Presidente e il Segretario.

ART. 15.

Il Comitato fissa mensilmente le direttive dei programmi Radiotelevisivi, stabilisce le modalità di svolgimento delle trasmissioni di maggiore rilievo e controlla il buon andamento dei servizi Radiotelevisivi.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti con forza di legge, per regolare i rapporti derivanti dalla convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ART. 18.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la sua esecuzione.

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.